

NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ente beneficiario di contributo...

OGGETTO

NOMINA a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali della **FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI DI BERGAMO** (C.F. 80016930168) | Passaggio Canonici Lateranensi, 23 - 24121 – Bergamo (BG) | Tel: +39 035 243927 | Fax: +39 035 231378 | email: info@istitutieducativi.it

PREMESSO CHE

- Il **Titolare** è titolare autonomo del trattamento dei dati e ha necessità di partecipare a *Bandi per contributi* per lo svolgimento della propria attività;
- il **Titolare** è vincitore di bando e beneficiario di contributo da parte di **FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMASCHI (FIEB)** (C.F. 80016930168) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Passaggio Canonici Lateranensi, 23 - 24121 – Bergamo (BG) (d'ora in avanti *consulente*);
- ai sensi dell'art. 45, punto 8 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare;
- Il **Titolare** ha reso adeguata informativa alle persone fisiche percettori di contributi circa la necessità della comunicazione di dati personali per finalità di controllo e rendicontazione;
- il *consulente* **possiede adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità** per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

NOMINA

Responsabile esterno dei dati personali (nel seguito "*responsabile*") **FONDAZIONE ISTITUTI EDUCATIVI BERGAMASCHI** (C.F. 80016930168) in persona del legale rappresentante pro tempore.

Il *consulente*, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e

attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il *consulente*, per l'esecuzione delle attività e le finalità sopra citate ha necessità di trattare dati personali.

Il *consulente* in qualità di *responsabile* è tenuto a:

- trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel Regolamento UE e solo per i fini indicati dal contratto se esistente;
- trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- redigere, ai sensi dell'art. 30, punto 2 del GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - la procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di

revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del *Garante della privacy*;
- tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
- assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

SUB-RESPONSABILI

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando il consulente intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del

titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82, punti 1-3).

Il *consulente* in qualità di *responsabile* del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

Nel caso in cui il responsabile esterno del trattamento dei dati non sia stabilito in UE dovrà designare, ai sensi dell'art. 27, punto 3, un rappresentante in Italia.

Il responsabile esterno, su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano i referenti ed i relativi elementi di contatto:

Referente privacy o titolare ente beneficiario...

FIEB | Referente privacy arch. Francesco Lino Bianchi | privacy@istitutieducativi.it

Luogo, data

.....
Titolare del trattamento

.....
Il responsabile esterno del trattamento